**SCRITTI DIFENSIVI AI SENSI DELL’ART. 18, L. N. 689 DEL 1981**

Al Prefetto c/o Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), nato/a il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

Con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ notificato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, veniva contestata al/alla sottoscritto/a la violazione del d.l. n. 52/2021 e s.m.i. per il mancato possesso e/o esibizione della certificazione verde Covid-19.

Fatti avvenuti in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Stante l’illegittimità del verbale, il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presenta scritti difensivi al Prefetto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 ed in forza dei seguenti motivi:

**ILLEGITTIMITÀ DELLO STATO DI EMERGENZA E ANTINOMIA NORMATIVA / PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DEL C.D. “GREEN PASS” / DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE**

Le norme richiamate dal verbale ritrovano presupposto fondante nello Stato di Emergenza che il Consiglio dei Ministri, con originaria deliberazione del 31.01.2020 seguita da varie proroghe, deliberava ai sensi dell’**art. 7 del D. Lgs. n. 1/18** (la c.d. Legge sulla Protezione Civile).

Tale legge, tuttavia, non menziona emergenze sanitarie, ma parla solo ed esclusivamente di *“eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo”.*

Ne consegue, da ciò, che lo Stato di Emergenza è illegittimo poiché emanato in assenza dei necessari presupposti legislativi e perché fa riferimento ad un decreto che tratta di terremoti e alluvioni.

Non a caso il 15.07.2020 il Giudice di Pace di Frosinone Emilio Manganiello, pronunciandosi con **sentenza n. 516/2020** (N.R.G. 819/2020), annullava alcune multe da violazione del *lockdown*, dichiarando illegittimo lo Stato di Emergenza per le ragioni qui riportate.

E considerazioni del tutto analoghe si ritrovano, fra le altre, nell’ordinanza emessa **lo scorso 16 dicembre** dal Tribunale Ordinario di Roma, nella **sentenza n. 54 del 27.01.2021** emessa dal GUP di Reggio Emilia, nella **sent. n. 7988/21** emessa lo scorso 1 marzo dalla Corte di Cassazione e **nella sent. n. 419** emessa in data 17.03.2021 dal Tribunale di Pisa.

Essendo lo Stato di Emergenza illegittimo, **illegittimi sono da considerarsi tutti gli atti ed i provvedimenti ad esso riconducibili e, soprattutto, né la Costituzione né le leggi europee possono ritenersi “sospese” o, peggio ancora, abrogate**.

All’interno del Diritto vige infatti una **gerarchia delle fonti**,in base alla quale alcune norme sono superiori ad altre e non possono dunque essere modificate - né tantomeno bypassate - da norme di rango inferiore:

1) Trattati Internazionali - Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Convenzione di Oviedo, etc., prevalgono sulle Leggi Interne e sul Diritto Positivo, secondo l’art. 10 della stessa Costituzione e secondo le leggi a garanzia dei Diritti Umani: legge n. 112/1974, legge n. 881/1977 e legge n. 848/1955.

2) Costituzione della Repubblica Italiana.

3) Fonti Primarie, dunque leggi ordinarie approvate da Camera e Senato e promulgate dal P.d.R., decreti legge, decreti legislativi e decreti del Presidente della Repubblica.

4) Fonti Secondarie, ovvero i D.P.C.M. (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), decreti ministeriali e D.C.I. (Delibere del Comitato Interministeriale)

5) Fonti Terziarie, ovvero ordinanze regionali, comunali nonché le circolari interne degli organi delle FF.OO.

Alla luce di ciò è d’immediata evidenza il fatto che le disposizioni richiamate dal verbale si pongano in aperto contrastocon alcune norme di rango costituzionale, come ad esempio gli **artt. 1, 2, 3 e 4 Cost.**, incidendo su tematiche come il divieto di discriminazione e la supremazia del diritto al lavoro, **l’art. 13 Cost.**, secondo il quale *“la libertà personale è inviolabile”*, o ancora e soprattutto **l’art. 16 Cost**, che tutela la libera circolazione degli individui.

In merito al d.l. n. 52/2021 istitutivo del c.d. “green pass”, è appena il caso di rilevare come l’utilizzo delle certificazioni verdi sia da ritenersi ammissibile soltanto laddove sia esso compatibile con i Regolamenti UE nn. 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (art. 4, comma 2, lett. e), d.l. n. 105/2021), come del resto specificato dallo stesso d.l. ed in conformità con quanto previsto dagli **artt. 10 e 117 della nostra Costituzione**.

E lapalissiano appare, a tal proposito, il dettato del Reg. UE n. 953/2021, **considerando n. 36**, nel quale viene chiarito che: *“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino COVID 19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”*.

Si parla di un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri (art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’UE).

L’effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle direttive) l’adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti.

Ne discende, da ciò, che tutto quel che contrasta con il Regolamenti europei nn. 2021/953 e 2021/954 **non può essere applicato**. Appare anzi evidente che l’intera normativa italiana disciplinante il c.d. green pass sia del tutto illegittima perché contraria ai regolamenti europei immediatamente applicabili nell’ordinamento nazionale, e come tale dovrebbe essere disapplicata.

A tale riguardo, peraltro, la sentenza n. 389/89 della Corte Costituzionale ha chiarito in modo inequivocabile che *“tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e atti aventi forza di legge) – tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto come gli organi giurisdizionali quanto se privi di tali poteri come gli organi amministrativi - sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con norme comunitarie direttamente applicabili”*.

Sia ben chiaro che la **Costituzione italiana** vieta la discriminazione. L’**art. 3**, infatti, dispone: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*.

Di contro, le norme sul Green Pass obbligatorio per l’accesso ai posti di lavoro, scuole, ristoranti, palestre, biblioteche, trasporti vari ed altre attività **discriminano i cittadini in ragione delle loro condizioni personali sanitarie**.

La discriminazione è vietata, inoltre, dall’art. 21 della **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea**: *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”*.

La **Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo** vieta anch’essa la discriminazione all’art. 14: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*.

La **Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo**, infine, vieta ogni discriminazione all’art. 2: *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”*.

La certificazione verde, introdotta allo scopo di accedere a gran parte dei luoghi, eventi e servizi, crea una inevitabile – e deliberata – discriminazione tra chi il vaccino lo ha fatto (o non ha potuto farlo per motivi di salute) e chi invece ha scelto di non farlo per ragioni personali insindacabili (in carenza di un obbligo di legge).

E di vaccino si parla perché l’assetto normativo interno attualmente vigente ha *de facto* stabilito un obbligo indiretto di vaccinazione a carico della stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

Non può, infatti, ritenersi la possibilità di effettuazione di un tampone ogni 48 ore una alternativa percorribile a lungo termine, finendo la stessa per assurgere a mero strumento di induzione alla vaccinazione.

Ad oggi l’unico modo in cui il soggetto che non voglia vaccinarsi può esercitare i diritti degli altri concittadini – da quello di lavoro a quello di riunione o associazione, dall’esercizio di una salutare attività sportiva alla pratica di una quotidiana convivialità – è pagare il costo di tamponi quasi quotidiani. Il che, fra l’altro, finisce per creare una inaccettabile divaricazione tra ricchi e poveri, in totale spregio dell’art. 3 della nostra Carta fondamentale.

Tutto a causa di un maldestro tentativo di imporre, sia pure per via surrettizia e indiretta (e quindi sommamente ipocrita), un obbligo vaccinale *erga omnes*.

\*\*\*

Pertanto, premesso quanto sopra e sulla base delle motivazioni suesposte, il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

disporsil'annullamento dell’allegato verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, per l’effetto, emettersi ordinanza di archiviazione degli atti.

Chiede, altresì, la notifica dell’ordinanza di archiviazione/ingiunzione ed ogni altra eventuale comunicazione al seguente indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Si allega:

* Copia verbale.

Con osservanza.

Luogo, data.

 Firma